



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0035/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0012/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.:

Amedeo Citarella - Presidente
Serena Callipari - Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 agosto 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 914/172pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 14 luglio 2026, nei confronti della società ASD San Bartolomeo Cervo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale in data 13 luglio 2026 ha deferito a questo Tribunale la società ASD San Bartolomeo Cervo per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi degli artt. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto Iannolo, Elena Miglio, Pietro Delfino e Paolo Pozzoli, che avevano tutti agito nel contesto degli eventi di cui si dirà dappresso.

Il deferimento di costoro aveva tratto origine da una nota trasmessa alla Procura Federale in data 29.7.2025 dal Comitato Regionale Liguria, con la quale veniva inviato quanto pubblicato sul sito "www.rivieratime.news" in relazione a condotte di possibili rilevanze disciplinari poste in essere dal tecnico sig. Roberto Iannolo. Nell'articolo di stampa sopra indicato si riportava quanto emerso in una conferenza stampa convocata dalla Sanremese Calcio con la partecipazione del sig. Marco Simone, ex attaccante delle società Milan e Monaco e presidente della società Monaco United Football Club.

In tale occasione Il Simone denunciava i comportamenti posti in essere da Roberto Iannolo, il quale, nelle precedenti settimane, aveva promosso open day calcistici nei comuni di Cervo e San Bartolomeo al Mare ed aveva affermato l'esistenza di un collegamento diretto con il progetto internazionale della società Monaco United.

All'esito della istruttoria svolta dalla Procura Federale era emerso che la società ASD San Bartolomeo Cervo nei primi giorni del mese di luglio 2025 aveva svolto degli open day in mancanza della preventiva comunicazione al Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; a tali eventi avevano partecipato anche calciatori tesserati per altre società, privi di nulla osta.

Era stato altresì accertato che lo Iannolo, all'epoca dei fatti allenatore non tesserato, aveva preso parte attiva ai suddetti open day per conto della società ASD San Bartolomeo Cervo.

Risultava altresì accertato che gli eventi di cui si trattava avevano coinvolto a vario titolo anche i sig.ri Pietro Delfino (allenatore tesserato per la società Sanremese Calcio SSD a r.l.) ed Elena Miglio (presidente della società ASD San Bartolomeo Cervo), nonché la società Oneglia Calcio SSDRL, in persona del presidente Paolo Pozzoli, per l'attività collaborativa che il Delfino, in occasione degli open day, aveva svolto in suo favore.

La fase predibattimentale

In seguito alla notifica da parte della Procura Federale della Comunicazione di conclusione delle indagini, tutti gli indagati si erano avvalsi del disposto dell'art. 126 CGS ed avevano convenuto con la Procura Federale l'applicazione di sanzioni ridotte; i relativi accordi erano stati pubblicati sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 376/AA del 3 marzo 2026.

La sola società ASD San Bartolomeo Cervo non ottemperava all'accordo che la riguardava (pagamento dell'ammenda di € 300,00), sicché l'accordo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 568/AA del 16 giugno 2026, veniva dichiarato risolto.

Per siffatto motivo la Procura Federale ha promosso il deferimento in oggetto.

Il dibattimento

All'udienza del 6 agosto 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l'avv. Daniele Labianca, il quale, illustrato il deferimento e gli atti ad esso connessi, ne ha chiesto l'accoglimento con l'applicazione a carico della società ASD San Bartolomeo Cervo della seguente sanzione: ammenda base € 600,00 aumentata di 1/3, sanzione definitiva € 800,00 (euro



ottocento).

La società deferita non si è collegata, ne ha fatto pervenire scritti a difesa.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Occorre premettere che la società ASD San Bartolomeo Cervo risponde a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 CGS per gli atti ed i comportamenti ascritti al proprio legale rappresentante ed ai suoi tesserati, assunti in violazione della normativa.

Ciò premesso, risulta altresì accertata la duplice circostanza che la società ASD San Bartolomeo Cervo, ricevuta la notifica della Comunicazione di conclusioni delle indagini, aveva concordato con la Procura Federale la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00) sulla sanzione base di € 600,00 ridotta del 50%, che doveva essere versata entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione dell'accordo sul Comunicato Ufficiale (risalente in questo caso al 3 marzo 2026), ma che, non avendo eseguito il pagamento di quanto dovuto, era incorsa nella disciplina dettata dal comma 6 dell'art. 126 CGS, a mente del quale la Federazione, su comunicazione del competente Ufficio, aveva preso atto della intervenuta risoluzione dell'accordo con il Comunicato Ufficiale del 16 giugno 2026, con esclusione della possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 dello stesso articolo; la Procura Federale ha pertanto agito di conseguenza.

Tale essendo la realtà dei fatti, va applicata alla società ASD Bartolomeo Cervo la sanzione chiesta dalla Procura Federale, che appare adeguata alla fattispecie trattata e che è pertanto trasfusa nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD San Bartolomeo Cervo la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 agosto 2026.

IL RELATORE
Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 7 agosto 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai